

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8788 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udiienza: 11/01/2019

SENTENZA

nella causa penale promossa da :

Longo Ciro nato a Napoli il 10/12/1963

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/2/2017

visti gli atti , la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Premesso in fatto

Longo Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/2/2017 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 20/12/2012, è stata rideterminata la pena a lui inflitta in ordine al delitto di riciclaggio; deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio, in luogo della violazione amministrativa di cui all'art. 97 del Codice della Strada che punisce chi circola con un ciclomotore munito di targa non propria. Inoltre l'aver apposto il targhino appartenente ad

altro ciclomotore non avrebbe reso difficoltosa, ad avviso del ricorrente, l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo sul quale il targhino era stato apposto; infatti tale difformità fu immediatamente rilevata dagli operanti ed in ogni caso, data la non falsità del targhino e dei documenti, non si verterebbe in ipotesi di riciclaggio non essendo stata eseguita alcuna operazione di camuffamento del bene.

Con il secondo e terzo motivo il ricorrente si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, a suo avviso riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., in ordine al quale deduce anche la carenza di motivazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è generico limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

La sentenza impugnata risulta correttamente motivata quanto alla sussistenza del reato di riciclaggio (in luogo della violazione amministrativa di cui all'art. 97 C.d.S.), avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste Di Martino, il quale riferì di avere ceduto all'imputato il ciclomotore Vespa 50 di colore bianco cui era abbinato il targhino in oggetto, che il Longo appose ad altro ciclomotore in suo possesso (Piaggio Liberty), di provenienza furtiva, al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Al riguardo è stato chiarito che nella definizione della condotta tipica del delitto di riciclaggio previsto e punito dall'art. 648 *bis* cod. pen. il legislatore ha individuato distinte categorie di atti materiali e giuridici: quelli che hanno ad oggetto la sostituzione, in senso fisico, del denaro, dei beni o delle altre utilità che risultino di provenienza delittuosa; gli atti di trasferimento, mediante negozi giuridici, delle medesime cose considerate dalla norma; infine, la categoria residuale, destinata a garantire la massima estensione della tutela, che individua ogni altra operazione, materiale o giuridica, che abbia la finalità (comune anche alle altre categorie di atti) di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Alla stregua della definizione contenuta nella norma, è evidente che la condotta realizzata mediante l'esecuzione di un'operazione volta a ostacolare la

provenienza delittuosa delinea una tipologia di reato a forma libera, la quale deve risultare caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro o del bene (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 251194). In linea con tale inquadramento e considerando l'interesse tutelato dalla norma, si è affermato che il delitto di riciclaggio ricorre anche nell'ipotesi in cui il compimento delle operazioni, pur non impedendolo in modo definitivo, sia comunque idoneo a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530).

Applicando tali coordinate alle fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento di operazioni poste in essere su vetture e altri veicoli di provenienza delittuosa, si è più volte affermato che configura il delitto di riciclaggio anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (da ultimo Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv. 271553; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Rv. 257059; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770), e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della *res* con il proprietario che ne è stato spogliato (così già Sez. 2, n. 9026 del 11/06/1997, Rv. 208747).

I principi su esposti operano anche in relazione alla condotta del soggetto che, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa per il quale è necessaria, ai fini della legittima circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97 d. lgs. 285/1992, vi apponga la targa di sua proprietà, in quanto attraverso tale condotta si produce l'effetto di ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, che la norma intende sanzionare. L'apposizione della targa personale, su di un veicolo di provenienza illecita, costituisce un primo ostacolo all'individuazione della provenienza del mezzo, fornendo un'apparenza di legittima disponibilità del veicolo al soggetto che abbia apposto la targa sul ciclomotore. Infatti, la disciplina prevista dall'art. 97 d. lgs. 285/1992 richiede per la circolazione dei ciclomotori determinate formalità tra le quali sono comprese il possesso del certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario) e della targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la targa è personale, non esclude che essa concorra ad identificare la provenienza del veicolo; infatti la targa è «abbinata ad un solo veicolo» (art. 97, comma 2) e, per tale ragione, il titolare la trattiene in caso di vendita del ciclomotore; la targa, dunque, concorre nell'individuare il ciclomotore e, quindi, la sua provenienza (come è confermato dalla stessa disposizione, al

comma 3: «ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli (...), da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione»).

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica nella parte in cui ha affermato che è l'apposizione della targa e non la sua falsificazione, ad integrare il delitto (emergendo, in ogni caso, l'incompatibilità giuridica tra la titolarità della targa e quella del veicolo su cui viene apposta) (Sez. 2 , n. 39702/2018, rv. 273899; Sez. 56391/2017, Rv. 271553; Sez. 2 30842/2013, Rv, 257059).

Quanto ai residuali motivi di ricorso, relativi alla omessa motivazione circa la diversa qualificazione giuridica del fatto (ex art. 648 c.p.), ovvero il riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., si osserva, con riguardo a tale ultimo motivo, che lo stesso è stato devoluto genericamente alla cognizione della Corte d'appello e dunque appare geneticamente inammissibile (Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Rv. 250246). In ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto, la Corte d'appello nel motivare circa l'integrazione del reato di cui all'art. 648 bis c.p., in ragione della esposizione della targa relativa ad altro ciclomotore affinché si potesse eludere il controllo degli agenti di P.G., finalizzato all'individuazione del bene di provenienza illecita, ha implicitamente anche escluso che la condotta potesse rientrare nella diversa e meno grave fattispecie invocata dalla difesa.

In sede di legittimità infatti, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 6, n. 20092/2011, Rv. 250105).

All'inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11/1/2019